



COMUNE DI CAVASO DEL TOMBA

PROVINCIA DI TREVISO

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza Stra ordinaria di 1[^] convocazione-seduta

OGGETTO: **ESAME PROPOSTE DI REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE.**

Trasmessa al Co.Re.Co. in data 18 LUG. 1994

Prot. N. 4229

CO.RE.CO. di TREVISO

Nr. 05517

data 18 LUG. 1994

SCADE il

Note:

L'anno millenovecentonovanta quattro addi 29 (ventinove) del mese di giugno alle ore 20.30, nella sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale convocato con avvisi spediti nei modi e nei termini di legge.

Eseguito l'appello risultano:

		Presenti	Assenti
1. FOGGIATO	Antonio	X	
2. CADOREN	Alfredo		
3. SOCAL	Elvira	X	
4. DE VALENTIN	Sisto		X
5. FABRETTO	Luciano	X	
6. SARTOR	Pasquale	X	
7. DAL BON	Massimo	X	
8. ZANOTTO	Oreste	X	
9. DAL PIAN	Diego	X	
10. SAGRILLO	Raffaele	X	
11. SALVESTRIN	Sebastiano	X	
12. FAVERO	Ricco		
13. GNESOTTO	Ruggero	X	
14. MARIN	Giuseppe	X	
15. VIRAGO	Alberto	X	

N. 99 reg. Pubbl.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art. 47 Legge 8.6.1990, n. 142)

Su conforme dichiarazione del messo copia del presente verbale è stato pubblicato il giorno 14.07.1994

all'albo pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

14.07.1994

CAVASO DEL TOMBA
IL SEGRETARIO COMUNALE
CUNIAL GIUSTINIANO

Partecipa alla adunanza il Sig. CUNIAL GIUSTINIANO

Segretario Comunale. Il Sig. FOGGIATO ANTONIO

nella sua veste di SINDACO, constatato legale

il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e, previa designazione a

Scrutatori dei Consiglieri GNESOTTO RUGGERO - DAL PIAN DIEGO

FABRETTO LUCIANO invita il Consiglio a discutere e delibe-

rare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'odierna adunanza.

IL CONSIGLIO COMUNALE

AVUTA lettura di una bozza di regolamento predisposta da una casa editrice specializzata ed integrata dall'ufficio di segreteria;

DOPO lunga ed approfondita discussione;

SENTITO l'intervento del Segretario che aveva dubbi sulla legittimità delle cosiddette "adunanze aperte", in quanto non previste dallo statuto;

SENTITO l'intervento del Consigliere Marin Giuseppe che fa presente come le stesse siano ammissibili anche se non previste dallo statuto;

ESAURITA la discussione con l'accordo sulla opportunità delle "adunanze aperte" e con l'approvazione delle integrazioni e durata degli interventi (proposta Marin);

SENTITO il parere favorevole del Segretario Comunale, espresso ai sensi dell'art. 53 della L. 142/90, pur con qualche dubbio sulla legittimità delle adunanze aperte;

CON VOTI unanimi, espressi nei modi di legge;

DELIBERA

1) di adottare il regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale che si compone di n. 48 articoli e che si allega alla presente come parte integrante e sostanziale.

SOMMARIO

- Legge 8 giugno 1990, n. 142;
- Circolare Ministero Interno 7 giugno 1990, n. 17102;
- Circolare Ministero Interno 15 ottobre 1990, n. 15900.

LEGGE 8 GIUGNO 1990, N. 142.

CAPO X - ORGANI DEL COMUNE E DELLA PROVINCIA

30 - Organi.

1. Sono organi del comune il consiglio, la giunta, il sindaco.
2. Sono organi della provincia il consiglio, la giunta, il presidente.

31 - Consigli comunali e provinciali.

1. L'elezione dei consigli comunali e provinciali, la loro durata in carica, il numero dei consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.
2. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione.
3. I consigli durano in carica sino all'elezione dei nuovi, limitandosi, dopo pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.
4. Quando lo statuto lo preveda, il consiglio si avvale di commissioni costituite nel proprio seno con criterio proporzionale. Il regolamento determina i poteri delle commissioni e ne disciplina l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori.
5. I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.
6. I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del consiglio. Hanno inoltre il diritto di presentare interrogazioni e mozioni.
7. Il sindaco o il presidente della provincia sono tenuti a riunire il consiglio, in termine non superiore a venti giorni, quando lo richieda un quinto dei consiglieri, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
8. Le sedute del consiglio e delle commissioni sono pubbliche, salvo i casi previsti dal regolamento.

32 - Competenze dei consigli.

1. Il consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
2. Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:
 - a) gli statuti dell'ente e delle aziende speciali, i regolamenti, l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
 - b) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari ed i programmi di opere pubbliche, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, i conti consuntivi, i piani territoriali e urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere sulle dette materie;
 - c) la disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni del personale; le strutture organiche e le relative variazioni;
 - d) le convenzioni tra i comuni e quelle tra comuni e provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative;
 - e) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di coordinamento e di partecipazione;
 - f) l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione dell'ente a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzioni;
 - g) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tasse per la fruizione dei beni e dei servizi;
 - h) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
 - i) la contrazione dei mutui e l'emissione dei prestiti obbligazionari;
 - l) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di acqua e servizi a carattere continuativo;
 - m) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permuta, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non avvengano nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta, del segretario o di altri funzionari;
 - n) la nomina, la designazione e la revoca dei propri rappresentanti presso le aziende ed istituzioni operanti nell'ambito del comune o della provincia o da essi dipendenti o controllati. Le nomine e le designazioni devono essere effettuate entro quarantacinque giorni dalla elezione della giunta o entro i termini di scadenza del precedente incarico. In caso di mancata deliberazione si provvede ai sensi dell'articolo 36, comma 5.
3. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del comune o della provincia, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

33 - Composizione delle giunte.

1. La giunta comunale è composta dal sindaco, che la presiede, e da un numero pari di assessori, stabilito dallo statuto, non superiore a quattro per i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, non superiore a sei per i comuni con popolazione da 3.001 a 30.000 abitanti, non superiore a otto per i comuni

Comune di CAVASO DEL TOMBA

Provincia di TREVISO

UFFICIO SEGRETERIA

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

con popolazione da 30.001 a 100.000 abitanti o capoluogo di provincia, non superiore a dodici per i comuni da 100.001 a 500.000 abitanti, non superiore a sedici per i comuni con oltre 500.000 abitanti.

2. La giunta provinciale è composta dal presidente, che la presiede, e da un numero pari di assessori, stabilito dallo statuto, non superiore ad un quinto dei consiglieri assegnati all'ente, con arrotondamento all'unità per eccesso al fine di ottenere un numero pari e comunque non superiore ad otto.

3. In deroga a quanto stabilito dal comma 1 dell'articolo 34, lo statuto può prevedere l'elezione ad assessore di cittadini non facenti parte del consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere.

Art. 34 - Elezione del sindaco, del presidente della provincia e delle giunte.

1. Il sindaco, il presidente della provincia e la giunta comunale e provinciale sono eletti dal rispettivo consiglio nel suo seno alla prima adunanza, subito dopo la convalida degli eletti, secondo le modalità fissate dalla presente legge e dallo statuto.

2. Tale elezione deve avvenire, comunque, entro sessanta giorni dalla proclamazione degli eletti o dalla data in cui si è verificata la vacanza o, in caso di dimissioni, dalla data di presentazione delle stesse.

3. L'elezione avviene sulla base di un documento programmatico, sottoscritto da almeno un terzo dei consiglieri assegnati al comune o alla provincia, contenente la lista dei candidati alle cariche di sindaco o di presidente della provincia e di assessore, a seguito di un dibattito sulle dichiarazioni rese dal candidato alla carica di sindaco o di presidente della provincia.

4. L'elezione avviene a scrutinio palese a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. A tal fine vengono indette tre successive votazioni, da tenersi in distinte sedute, entro il termine di cui al comma 2. Qualora in nessuna di esse si raggiunga la maggioranza predetta, il consiglio viene sciolto a norma dell'articolo 39, comma 1, lettera b), numero 1).

5. La convocazione dei consigli comunali e provinciali per l'elezione del sindaco, del presidente della provincia e delle giunte comunali e provinciali è disposta dal consigliere anziano. La prima convocazione è disposta entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti o dalla data in cui si è verificata la vacanza.

6. Le adunanze di cui ai commi precedenti sono presiedute dal consigliere anziano.

7. Le deliberazioni di nomina del sindaco, del presidente della provincia e della giunta diventano esecutive entro tre giorni dall'invio all'organo regionale di controllo ove non intervenga l'annullamento per vizio di legittimità.

8. Le dimissioni del sindaco o del presidente della provincia o di oltre metà degli assessori comportano la decadenza della rispettiva giunta.

Art. 35 - Competenze delle giunte.

1. La giunta compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalla legge o dallo statuto, del sindaco o del presidente della provincia, degli organi di decentramento, del segretario o dei funzionari dirigenti; riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività, ne attua gli indirizzi generali e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

Art. 36 - Competenze del sindaco e del presidente della provincia.

1. Il sindaco e il presidente della provincia rappresentano l'ente, convocano e presiedono il consiglio e la giunta, sovrintendono al funzionamento dei servizi e degli uffici nonché all'esecuzione degli atti.

2. Essi esercitano le funzioni loro attribuite dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti e sovrintendono altresì all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al comune e alla provincia.

3. Il sindaco è inoltre competente, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti.

4. In caso di inosservanza degli obblighi di convocazione del consiglio, previa diffida, provvede il prefetto.

5. Qualora il consiglio non deliberi le nomine di sua competenza entro il termine previsto dall'articolo 32, comma 2, lettera n), o comunque entro sessanta giorni dalla prima iscrizione all'ordine del giorno, il sindaco o il presidente della provincia, sentiti i capigruppo consiliari, entro quindici giorni dalla scadenza del termine provvede alle nomine con un suo atto, comunicato al consiglio nella prima adunanza. In caso non si pervenga a decisione, il comitato regionale di controllo adotta, nel termine perentorio dei successivi sessanta giorni, i provvedimenti sostitutivi di cui all'articolo 48.

6. Prima di assumere le funzioni il sindaco e il presidente della provincia prestano giuramento dinanzi al prefetto secondo la formula prevista dall'articolo 11 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

7. Distintivo del sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica, da portarsi a tracolla della spalla destra.

D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3.

«Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato».

Art. 11 - Promessa solenne e giuramento.

L'impiegato, all'atto dell'assunzione in prova, deve fare, davanti al capo dell'Ufficio o ad un suo delegato, in presenza di due testimoni, solenne promessa secondo la formula seguente:

«Prometto di essere fedele alla Repubblica, di osservare lealmente la Costituzione e le leggi dello Stato, di adempiere ai doveri del mio ufficio nell'interesse dell'Amministrazione per il pubblico bene».

Prima di assumere servizio il ruolo l'impiegato deve prestare giuramento davanti al capo dell'Ufficio, o ad un suo delegato, in presenza di due testimoni, secondo la formula seguente:

«Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservare lealmente la Costituzione e le leggi dello Stato, di adempiere ai doveri del mio ufficio nell'interesse dell'Amministrazione per il pubblico bene».

Il rifiuto di prestare la promessa solenne o il giuramento importa la decadenza dall'impiego.

Art. 37 - Mozione di sfiducia costruttiva, revoca e sostituzione.

1. Il voto del consiglio contrario ad una proposta della giunta non ne comporta le dimissioni.

2. Il sindaco, il presidente della provincia e la giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia costruttiva espressa per appello nominale con voto della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al comune o alla provincia.

3. La mozione deve essere sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri e può essere proposta solo nei confronti dell'intera giunta; deve contenere la proposta di nuove linee politico-amministrative, di un nuovo sindaco o presidente della provincia e di una nuova giunta in conformità a quanto previsto dall'articolo 34.

4. La mozione viene messa in discussione non prima di cinque giorni e non oltre dieci giorni dalla sua presentazione.

5. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta la proclamazione del nuovo esecutivo proposto.

6. Alla sostituzione di singoli componenti la giunta dimissionari, revocati dal consiglio su proposta del sindaco o del presidente della provincia, o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede nella stessa seduta il consiglio, su proposta del sindaco o del presidente.

7. La decadenza di cui al comma 8 dell'articolo 34 ha effetto dalla elezione della nuova giunta.

8. Lo statuto può prevedere, nelle forme indicate dal presente articolo, la revoca o la sfiducia costruttiva degli amministratori, eletti dai consigli comunali e provinciali, di aziende speciali e di istituzioni dipendenti.

Art. 38 - Attribuzioni del sindaco nei servizi di competenza statale.

1. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende:

a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;

b) alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;

c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;

d) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il prefetto.

2. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nello spirito dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini; per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.

3. Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 2 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per reati in cui fossero incorsi.

4. Chi sostituisce il sindaco esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.

5. Nell'ambito dei servizi di cui al presente articolo, il prefetto può disporre ispezioni per accertare il regolare funzionamento dei servizi stessi nonché per l'acquisizione di dati e notizie interessanti altri servizi di carattere generale.

6. Nelle materie previste dalle lettere a), b), c) e d) del comma 1, nonché dall'articolo 10, il sindaco, previa comunicazione al prefetto, può delegare l'esercizio delle funzioni ivi indicate al presidente del consiglio circoscrizionale ove non siano costituiti gli organi di decentramento comunale, il sindaco può conferire la delega ad un consigliere comunale per l'esercizio delle funzioni nei quartieri e nelle frazioni.

7. Ove il sindaco o chi ne esercita le funzioni non adempia ai compiti di cui al presente articolo, il prefetto può nominare un commissario per l'adempimento delle funzioni stesse.

8. Alle spese per il commissario provvede l'ente interessato.

9. Ove il sindaco non adotti i provvedimenti di cui al comma 2, il prefetto provvede con propria ordinanza.

..... omissis

B Circolare Ministero Interni, 7 giugno 1990, n. 17102.

..... omissis

§ 10. Gli Organi del Comune e della Provincia.

(art. 128 Cost.; artt. 30 - 38 della riforma)

Con l'abrogazione del regolamento d'esecuzione n. 297 del 1911, del T.U.L.C.P. n. 148 del 1915, e del T.U.L.C.P. n. 383 del 1934, sono venute meno, fra le altre, le norme fondamentali riguardanti il funzionamento e le attribuzioni dei consigli comunali e provinciali, delle giunte (ordinanze, deliberazioni, attribuzioni proprie e delegate, ecc.), e del sindaco.

I vuoti lasciati dalla scomparsa di tali disposizioni sono stati in parte colmati dalla nuova normativa, che dovrà essere successivamente integrata, anche sotto questo profilo, dagli statuti, cui la legge stessa demanda la determinazione delle norme fondamentali per l'organizzazione di ciascun ente e per le attribuzioni dei rispettivi organi.

La nuova legge ha innovato, rispetto alla precedente regolamentazione, soprattutto in alcuni punti fondamentali:

a) ha trasferito alla giunta la competenza a carattere generale, disponendo l'art. 35 che «la giunta copia tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalla legge e dallo statuto, del sindaco o del presidente della provincia, degli organi di decentramento, del segretario o dei funzionari dirigenti»; detta disposizione ha attribuito al consiglio una competenza esclusiva ed uniforme

COMUNE DI..... CAVASO DEL TOMBA.....

PROVINCIA DI..... TREVISO.....

UFFICIO SEGRETERIA

REGOLAMENTO
PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

S O M M A R I O

Art.	DESCRIZIONE	Art.	DESCRIZIONE
CAPO I Disposizioni preliminari e generali		CAPO VI Delle sedute del Consiglio	
1	Oggetto del regolamento	23	Dei posti e degli interventi
2	Luogo delle adunanze consiliari	24	Ordine dei lavori - Sedute deserte
3	Funzioni rappresentative	25	Inizio dei lavori
CAPO II Gruppi consiliari Commissioni consiliari Rappresentanti del Comune		26	Comportamento dei Consiglieri
4	Costituzione dei gruppi consiliari	27	Esercizio del mandato elettivo
5	Conferenze dei Capigruppo	28	Fatto personale
6	Commissioni consiliari	29	Pregiudiziali e sospensive
7	Nomina e designazione di Consiglieri comunali e di rappresentanti del Comune	30	Partecipazione dell'Assessore non Consigliere
CAPO III Diritto d'iniziativa dei Consiglieri comunali		31	Adunanze aperte
8	Diritti dei Consiglieri	32	Chiusura della discussione
9	Mozioni	33	Chiusura della seduta - Mancato esaurimento dell'ordine del giorno
10	Interpellanze	CAPO VII Delle votazioni	
11	Interrogazioni	34	Sistemi di votazione
12	Mozioni, interpellanze e interrogazioni. Discussione congiunta	35	Ordine della discussione e della votazione
CAPO IV Convocazione del Consiglio - Ordine del giorno		36	Annullamento e rinnovazione della votazione
13	Convocazione del Consiglio comunale	37	Interventi nel corso della votazione
14	Distinzione delle sedute - Definizioni	38	Mozioni d'ordine
15	Proposte di iscrizione all'ordine del giorno	39	Dichiarazione di improponibilità e di inammissibilità
16	Consegna e pubblicazione dell'avviso di convocazione - Modalità e termini	40	Dichiarazioni di voto
17	Ordine del giorno	41	Computo della maggioranza
18	Deposito degli atti per la consultazione	CAPO VIII Dei verbali delle sedute	
CAPO V Presidenza e segreteria dell'adunanza		42	Verbale delle sedute - Contenuto e firma
19	Disciplina delle adunanze	43	Approvazione del verbale della precedente seduta
20	Persone ammesse nella sala delle adunanze - Comportamento del pubblico	44	Comunicazione delle decisioni del Consiglio
21	Segreteria dell'adunanza	CAPO IX Disposizioni finali	
22	Scrutatori - Nomina - Funzioni	45	Interpretazione del regolamento
		46	Pubblicità del regolamento
		47	Diffusione del presente regolamento
		48	Entrata in vigore

CAPO I
DISPOSIZIONI PRELIMINARI E GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento.

1. Il presente regolamento disciplina la convocazione, le adunanze ed il funzionamento del Consiglio comunale per assicurare un ordinato svolgimento delle sedute e viene emanato in applicazione dello statuto ed in relazione al disposto dell'art. 5 della legge 8 giugno 1990, n. 142, sull'ordinamento delle autonomie locali.

Art. 2 - Luogo delle adunanze consiliari.

1. Il Consiglio comunale, di regola, si riunisce nell'apposita sala sita in:

CAVASO DEL TOMBA

2. Il Sindaco, sentiti i Capigruppo consiliari, quando ricorrono circostanze speciali od eccezionali, o gravi motivi, di ordine pubblico o di forza maggiore, può convocarlo, con apposito motivato provvedimento, in diverso luogo, dandone avviso alla cittadinanza mediante manifesti.

3. Il luogo di riunione non può mai essere fissato fuori del territorio del comune.

4. All'esterno del luogo di riunione dovrà essere esposta la bandiera nazionale così come prescrive l'art. 2, comma 2, lettera c), del D.P.C.M. 3 giugno 1986.

Art. 3 - Funzioni rappresentative.

1. I Consiglieri comunali hanno il dovere di partecipare alle cerimonie, celebrazioni e manifestazioni indette dall'Amministrazione comunale, nonché a quelle cui l'Amministrazione comunale aderisce.

2. Per la partecipazione del Comune a particolari cerimonie o celebrazioni, può essere costituita una delegazione consiliare, composta da un rappresentante per ciascun gruppo consiliare.

3. La delegazione viene costituita dal Sindaco, sentiti i Capigruppo.

AGGIUNTE - VARIAZIONI E NOTE

Nota all'art. 1

Legge 8 giugno 1990, n. 142.

Art. 5 - Regolamenti.

1. Nel rispetto della legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni.

Nota all'art. 2

Il D.P.C.M. 3 giugno 1986 è stato pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 128 del 3 giugno 1986 e reca: «Disposizioni per l'uso della bandiera della Repubblica da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici».

CAPO II
GRUPPI CONSILIARI
COMMISSIONI CONSILIARI - RAPPRESENTANTI DEL COMUNE

Art. 4 - Costituzione dei gruppi consiliari.

1. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola, un gruppo consiliare. Il Consigliere che intenda appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto deve darne comunicazione scritta al Sindaco, allegando la dichiarazione di accettazione da parte del nuovo gruppo.

2. Ciascun gruppo è costituito da almeno due Consiglieri.

3. Nel caso che una lista sia rappresentata da un solo Consigliere, a questi sono riconosciuti i diritti e la rappresentanza spettanti ad un gruppo consiliare.

4. I singoli gruppi devono comunicare, per iscritto, al Sindaco, il nome del proprio Capogruppo, entro il giorno precedente alla prima riunione del Consiglio neo eletto.

5. Con la stessa procedura dovranno segnalarsi le successive variazioni della persona del Capogruppo.

6. In mancanza di tali comunicazioni viene considerato Capogruppo ad ogni effetto il Consigliere del gruppo che abbia riportato il maggior numero di voti nelle liste di appartenenza.

7. In caso di assenza del Capogruppo ad una seduta consiliare, le funzioni vengono svolte da un Consigliere designato dai componenti presenti.

Art. 5 - Conferenze dei Capigruppo.

1. La Conferenza dei Capigruppo è organismo consultivo del Sindaco nell'esercizio delle funzioni di Presidente delle adunanze consiliari, concorrendo a definire la programmazione ed a stabilire quant'altro risulti utile per il proficuo andamento dell'attività del Consiglio.

2. La Conferenza dei Capigruppo esercita le altre funzioni ad essa attribuite dal presente regolamento e dal Consiglio comunale, con apposite deliberazioni.

3. La conferenza dei Capigruppo è convocata e presieduta dal Sindaco o da chi ne fa le veci. Alla riunione partecipa il Segretario comunale od il suo sostituto ed assistono i funzionari comunali richiesti dal Sindaco.

4. I Capigruppo hanno facoltà di delegare un Consigliere del proprio gruppo a partecipare alla Conferenza.

5. Secondo le indicazioni espresse dalla Conferenza dei Capigruppo, la Giunta comunale assicura ai gruppi quanto necessario per l'esercizio delle funzioni da parte dei Consiglieri che degli stessi fanno parte.

6. Delle riunioni della Conferenza dei Capigruppo, a cura del Segretario comunale o di un ~~funzionario~~ dallo stesso designato, viene redatto verbale.

Art. 6 - Commissioni consiliari.

1. Il Consiglio comunale si riserva la facoltà di istituire, con appositi atti, commissioni consiliari:

- consultive permanenti;
- **commissioni speciali;**
-

2. Apposito regolamento ne disciplina la istituzione, la nomina ed il funzionamento.

3. Nessuna commissione potrà essere istituita prima dell'approvazione del regolamento di cui al precedente comma 2.

Art. 7 - Nomine e designazione di Consiglieri comunali e di rappresentanti del Comune.

1. Nei casi in cui la legge o lo statuto prevedono che di un determinato organo, collegio o commissione debbano far parte i Consiglieri comunali, questi debbono essere sempre nominati o designati dal Consiglio, in seduta pubblica, con voto palese. La stessa procedura sarà seguita per la nomina di tutti i rappresentanti del Comune, non consiglieri, in detti organi, collegi o commissioni.

2. Il Sindaco, in preparazione delle proposte da fare al Consiglio, indirà la conferenza dei Capigruppo.

AGGIUNTE - VARIAZIONI E NOTE

Art. 5 - Comma 6.....

Si aggiunge, in sostituzione della parola "funzionario":

dipendente comunale, di qualifica non inferiore alla V[^],

La proposta dovrà essere accompagnata, per i non consiglieri, da un dettagliato curriculum professionale dei propositi, atto a dimostrare le esperienze specifiche nella materia o nel settore cui l'incarico medesimo si riferisce, nonché dall'elenco delle altre cariche pubbliche ricoperte.

3. Per tutti i propositi dovrà essere allegata una dichiarazione di disponibilità.

CAPO III

DIRITTO D'INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI COMUNALI

Art. 8 - Diritti dei Consiglieri.

1. Ogni Consigliere può fare interrogazioni, svolgere interpellanze e mozioni su argomenti che interessano anche indirettamente la vita e l'attività del Comune e fare raccomandazioni.

2. Non sono ammesse interrogazioni, interpellanze e mozioni formulate con frasi ingiuriose o sconvenienti.

Art. 9 - Mozioni.

1. La mozione consiste in una proposta concreta di deliberazione oppure in una proposta di voto su di un argomento diretto ad eccitare od impegnare, secondo un determinato orientamento, l'attività dell'Amministrazione comunale sull'argomento stesso, oppure anche in una proposta di voto per esprimere un giudizio in merito a particolari disposizioni o atteggiamenti del Sindaco o della Giunta comunale, ovvero un giudizio sull'intero indirizzo dell'Amministrazione.

2. Le mozioni devono essere presentate per iscritto e sono poste all'ordine del giorno della prima seduta consiliare. Questa deve aver luogo entro 20 giorni, quando la mozione sia sottoscritta da almeno un quinto dei Consiglieri assegnati al Comune e contenga la domanda di convocazione del Consiglio.

3. Il presentatore deve svolgere la mozione nel tempo di 10 minuti ed ha 3 minuti per la replica.

4. Sempre 10 minuti hanno a disposizione il Sindaco o l'Assessore interessato ed un Consigliere per ogni gruppo.

Art. 10 - Interpellanze.

1. L'interpellanza consiste nella domanda scritta per conoscere i motivi o gli intendimenti della condotta del Sindaco o degli Assessori su questioni di particolare rilievo o di carattere generale.

2. Per le interpellanze trovano applicazione le norme relative alle interrogazioni richiedenti risposta verbale.

Art. 11 - Interrogazioni.

1. I Consiglieri hanno facoltà di presentare interrogazioni al Sindaco o agli Assessori.

2. L'interrogazione consiste nella semplice domanda rivolta al Sindaco o a un Assessore, per avere informazioni o spiegazioni su un oggetto determinato o per conoscere se e quali provvedimenti siano stati adottati o si intendano adottare in relazione all'oggetto medesimo.

3. Il Consigliere che intenda rivolgere una interrogazione deve presentarla per iscritto indicando se chiede risposta scritta o risposta orale. In mancanza di indicazione, si intende che l'interrogante chiede risposta scritta.

4. Il Sindaco, accertato che l'interrogazione corrisponde, per il suo contenuto, a quanto previsto dal precedente comma 2, dispone:

a) se deve essere data risposta scritta, che l'ufficio provveda entro 15 giorni dal ricevimento;

b) se deve essere data risposta orale, che venga iscritta all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio;

c) se l'interrogante è assente ingiustificato, si intende che ha rinunciato all'interrogazione.

AGGIUNTE - VARIAZIONI E NOTE

5. Nel caso in cui l'interrogazione sia ritenuta non proponibile il Sindaco, con provvedimento motivato, ne notifica il diniego. È fatta salva la facoltà del proponente di ripetere l'interrogazione sottoscritta da almeno tre Consiglieri. In tal caso l'interrogazione dovrà essere iscritta senza altro indugio all'ordine del giorno della prima seduta consiliare.

6. Per la trattazione dell'interrogazione in Consiglio dovranno essere osservati i seguenti ordine e tempi:

- a) l'interrogante illustra l'interrogazione;
- b) il Sindaco o l'Assessore hanno l'obbligo di rispondere;
- c) l'interrogante ha facoltà di dichiarare se sia stato o no soddisfatto;
- d) complessivamente, ciascuno dispone di cinque minuti di tempo.

Art. 12 - Mozioni, interpellanze e interrogazioni. Discussione congiunta.

1. Quando, su questioni o oggetti identici o strettamente connessi a quelli cui si riferiscono le mozioni, siano state presentate anche interpellanze e interrogazioni, il Presidente dispone che si svolga un'unica discussione. Gli interpellanti sono iscritti nella discussione congiunta subito dopo i proponenti della mozione e gli interroganti che non abbiano partecipato alla discussione.

2. Trova applicazione la procedura di cui ai precedenti articoli, concernente le interrogazioni e le mozioni, con i limiti di tempo adeguati.

AGGIUNTE - VARIAZIONI E NOTE

A large rectangular area with a solid border and horizontal dotted lines, intended for handwritten notes or variations.

CAPO IV

CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO - ORDINE DEL GIORNO

Art. 13 - Convocazione del Consiglio comunale.

1. Fatta salva la procedura fissata dalla legge per l'elezione del Sindaco e della Giunta, la convocazione del Consiglio comunale è disposta dal Sindaco o da chi ne fa legalmente le veci.
2. L'avviso di convocazione deve indicare:
 - l'organo cui si deve l'iniziativa;
 - il giorno e l'ora dell'adunanza;
 - l'eventuale orario delle sospensioni e riprese dei lavori;
 - il giorno e l'ora in cui, in caso di seduta deserta, avrà luogo la seduta di seconda convocazione;
 - l'ordine del giorno, anche sotto forma di allegato.
3. Stabilendo l'avviso di prima convocazione il giorno e l'ora della eventuale seconda, il nuovo invito sarà notificato ai soli Consiglieri assenti alla prima convocazione. Tali avvisi, che potranno contenere solo gli argomenti della prima convocazione, dovranno essere consegnati almeno 24 ore prima di quella fissata per la riunione.

Art. 14 - Distinzione delle sedute - Definizioni.

1. Ai fini del presente regolamento le sedute consiliari si distinguono in: ordinarie - straordinarie - urgenti - di prima convocazione - di seconda convocazione - pubbliche - segrete e aperte.
2. Sedute ordinarie - sedute straordinarie: Sono ordinarie tutte le sedute nelle quali sono iscritti all'ordine del giorno i seguenti argomenti: il bilancio preventivo, il riequilibrio della gestione e il conto consuntivo. Sono straordinarie tutte le altre.
3. Sedute urgenti: Sono sedute urgenti quelle che richiedono la sollecita trattazione di affari che non consentono in modo assoluto l'osservanza dei termini per la convocazione straordinaria. Il Sindaco, nell'avviso di convocazione, dovrà esaurientemente motivare l'urgenza. In ogni caso, l'ordine del giorno delle sedute urgenti non potrà comprendere argomenti mancanti del detto requisito.
4. Sedute di prima e di seconda convocazione: Nelle sedute di prima convocazione il Consiglio non può deliberare se non interviene almeno la metà dei Consiglieri assegnati. Le sedute di seconda convocazione, che fanno sempre seguito a riunione verbalizzata andata deserta, sono valide con l'intervento di almeno n. 4 Consiglieri. Le sedute di seconda convocazione dovranno avere luogo non prima di due e non oltre dieci giorni da quella andata deserta. La seduta è di seconda convocazione soltanto per gli oggetti che erano stati iscritti all'ordine del giorno della seduta precedente e per i quali non era stato possibile deliberare a causa della mancanza del numero legale. Quando per deliberare la legge richieda particolari *quorum* di presenti o di votanti, è a questi che si fa riferimento agli effetti del numero legale, sia in prima che in seconda convocazione.
5. Sedute pubbliche e segrete: di norma, le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche. Quando, nella discussione di un argomento in seduta pubblica, siano introdotte valutazioni sulla moralità, correttezza, capacità e comportamenti di persone, il Presidente invita i Consiglieri a chiuderla, senza ulteriori interventi. Il Consiglio può deliberare, a maggioranza di voti, il passaggio in seduta segreta per l'ulteriore dibattito e votazione, solo quando vengono trattati argomenti che comportano apprezzamento delle capacità, moralità, correttezza od esaminati fatti e circostanze che richiedono valutazioni delle qualità morali e delle capacità professionali di persone. Gli argomenti in seduta segreta sono sempre trattati dopo avere esaurito la trattazione di quelli in seduta pubblica. Il Sindaco, prima di ordinare la ripresa dei lavori, dispone che le persone estranee al Consiglio, escano dall'aula.

Art. 15 - Proposte di iscrizione all'ordine del giorno.

1. Le proposte da trattare in Consiglio possono, in qualunque momento, essere avanzate per iscritto anche da un singolo Consigliere, ma possono essere non accolte dal Sindaco, quando non sia ritenuto opportuno o necessario. Il Sindaco deve comunicare i motivi del diniego, per iscritto, al proponente.
2. Il Consigliere proponente può, nella prima seduta consiliare, chiedere che il Consiglio si pronunci per l'iscrizione della sua proposta all'ordine del giorno della successiva adunanza, osservati i termini di legge.

AGGIUNTE - VARIAZIONI E NOTE

Art. 16 - Consegna e pubblicazione dell'avviso di convocazione - Modalità e termini.

1. L'avviso di convocazione deve essere notificato, a mezzo del messo comunale, al domicilio dei Consiglieri:

a) per le convocazioni ordinarie, cinque giorni;

b) per le convocazioni straordinarie, tre giorni;

interi e liberi prima di quello stabilito per la riunione. Per le convocazioni d'urgenza e per gli argomenti aggiuntivi almeno 24 ore prima dell'ora stabilita per la riunione.

2. Tutti i Consiglieri comunali sono tenuti, ai fini della carica, ad eleggere domicilio nel territorio di questo Comune. Al detto domicilio, ad ogni effetto di legge, saranno notificati tutti gli atti relativi alla detta carica.

3. In mancanza della designazione di cui al precedente comma 2, la segreteria provvede alla notifica della convocazione a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, senza altre particolari formalità. La spedizione deve avvenire entro il termine previsto per la consegna dell'avviso al domicilio. Con tale spedizione si considera osservato, ad ogni effetto, l'obbligo di consegna dell'avviso di convocazione e rispettati i termini fissati dalla legge e dal regolamento.

4. L'eventuale consegna in ritardo dell'avviso di convocazione si intende sanata con la partecipazione all'adunanza.

5. L'avviso di convocazione, con l'ordine del giorno, a cura della segreteria comunale, entro i termini di cui al comma 1, è pubblicato all'albo pretorio e negli altri luoghi consueti ed è inviato:

— al/i revisore/i dei conti;

— ai responsabili degli uffici comunali;

— agli organi di informazione aventi sede o corrispondenti nel comune.

6. Quando all'ordine del giorno sono iscritti argomenti di particolare importanza e attualità il Sindaco disporrà l'affissione di appositi manifesti.

Art. 17 - Ordine del giorno.

1. L'ordine del giorno consiste nell'elenco sommario e sintetico degli oggetti da trattare in ciascuna sessione ordinaria e straordinaria del Consiglio ed è compilato dal Sindaco, di concerto con la Giunta, in modo che i Consiglieri possano ben conoscere preventivamente gli oggetti medesimi.

2. Hanno la precedenza:

1° le comunicazioni del Sindaco;

2° le interrogazioni;

3° le mozioni;

4° le interpellanze;

5° l'approvazione del verbale della seduta precedente;

6° le proposte delle autorità governative;

7° le proposte dell'autorità regionale;

8° le questioni attinenti gli organi istituzionali;

9° le proposte del Sindaco, degli Assessori e dei Consiglieri comunali;

10° da ultimo saranno iscritti gli affari da discutere in seduta segreta.

3. Quando motivi d'urgenza o di opportunità lo consiglino, l'ordine degli argomenti da trattare può essere variato, su proposta di qualunque membro del Consiglio e con l'assenso di questo.

4. All'ordine del giorno già diramato possono, anche per iniziativa dei Consiglieri, essere aggiunti altri argomenti, con l'osservanza delle norme e dei termini di cui al precedente articolo 16.

Art. 18 - Deposito degli atti per la consultazione.

1. Tutte le proposte di deliberazione relative agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, completate dai pareri di cui all'art. 53 e, ove occorra, dell'attestazione di cui all'art. 55, quinto comma, della legge 8 giugno 1990, n. 142, corredata di tutti i documenti necessari, sono depositate nell'ufficio di segreteria o in altro ufficio indicato nell'avviso di convocazione, entro i termini prescritti per la notifica degli avvisi di convocazione ai Consiglieri.

2. I Consiglieri hanno diritto di consultare gli atti d'ufficio richiamati o citati nelle proposte di deliberazione depositate e nei relativi allegati.

3. All'inizio dell'adunanza le proposte ed i documenti devono essere depositati nella sala dell'adunanza e, nel corso di essa, ogni Consigliere, compatibilmente con le esigenze della presidenza, può consultarli.

AGGIUNTE - VARIAZIONI E NOTE

Art. 18 in aggiunta al 1° comma:

Eventuali controproposte dovranno essere depositate nell'ufficio di segreteria
almeno 24 ore prima della seduta consiliare.

CAPO V

PRESIDENZA E SEGRETERIA DELL'ADUNANZA

Art. 19 - Disciplina delle adunanze.

1. I poteri necessari per la polizia della sala consiliare spettano al Consiglio stesso e sono esercitati, in suo nome, dal Presidente.

2. Il Presidente ha la facoltà di sospendere o sciogliere, in qualsiasi momento la seduta, facendo ciò risultare del processo verbale.

3. Il Presidente, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, può ordinare ai vigili urbani di allontanare dalla sala la persona o le persone che, comunque, turbassero l'ordine. Qualora non siano individuate le persone responsabili del disordine, il Presidente ha facoltà di ordinare che sia sgombrata la sala nella parte riservata al pubblico, sospendendo la seduta. I lavori potranno essere ripresi solo riammettendo la presenza del pubblico.

4. Chi è stato espulso dalla sala consiliare non può esservi riammesso, per tutta la durata dell'adunanza.

5. La forza pubblica non può entrare nell'aula se non per ordine del Presidente e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.

6. Quando, per qualsiasi motivo, la presidenza da parte del Sindaco fosse incompatibile, ove la legge non disponga altrimenti, il Consiglio nominerà il «Presidente provvisorio» per la sola trattazione dell'argomento incompatibile.

Art. 20 - Persone ammesse nella sala delle adunanze - Comportamento del pubblico.

1. Poiché, di massima, le adunanze del Consiglio comunale sono pubbliche, qualsiasi cittadino è ammesso nella sala. Il pubblico assiste alle sedute nella parte ad esso riservata.

2. Nessuna persona estranea al Consiglio può avere accesso, durante la seduta, nella parte della sala riservata ai Consiglieri. Oltre al Segretario, agli impiegati, ai vigili urbani ed agli inservienti addetti al servizio, potrà comunque, a seconda delle esigenze delle materie in discussione, essere ammessa la presenza di determinati funzionari o tecnici incaricati, per l'illustrazione, a richiesta del Presidente, delle materie in trattazione.

3. Alla stampa, ove richiesto e possibile, può essere riservato un posto speciale nello spazio per il pubblico, oppure in quello destinato ai Consiglieri, ma separato da questi.

4. Ai rappresentanti della stampa è vietata, durante lo svolgimento della seduta consiliare, qualsiasi contatto con i Consiglieri.

5. Chiunque acceda alla sala durante le riunioni consiliari deve mantenere un contegno corretto, non può portare armi di sorta e, per tutta la durata della seduta, deve restare a capo scoperto, in silenzio, con divieto assoluto di fumare, ed astenersi da qualsiasi segno di approvazione o di disapprovazione.

Art. 21 - Segreteria dell'adunanza.

1. Il Segretario comunale partecipa alle adunanze del Consiglio comunale con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione.

2. In caso di sua assenza o impedimento alla sua sostituzione si provvede per legge o a norma di statuto.

3. Il Segretario può farsi assistere anche da funzionari tecnici ed amministrativi del Comune.

4. Il Segretario sovrintende alla redazione del processo verbale delle sedute pubbliche e redige quello delle sedute segrete, ne dà lettura all'Assemblea, esegue l'appello nominale, coadiuva il Presidente per il regolare andamento dei lavori del Consiglio comunale.

5. Nel caso in cui il Segretario comunale deve allontanarsi dalla sala per una delle cause di incompatibilità espressamente previste dalla legge in relazione all'argomento trattato, le funzioni di segretario, per il solo detto argomento, saranno svolte da un Consigliere comunale designato dal Sindaco.

Art. 22 - Scrutatori - Nomina - Funzioni.

1. Dichiarata aperta la seduta il Presidente designa 3 consiglieri alle funzioni di scrutatori, con il compi-

AGGIUNTE - VARIAZIONI E NOTE

A large rectangular area with a dotted grid pattern, intended for handwritten notes or entries.

to di assisterlo nelle votazioni tanto pubbliche quanto segrete e nell'accertamento e la proclamazione dei relativi risultati.

2. La minoranza, se presente, deve essere rappresentata.

3. Gli scrutatori si pronunciano sulla validità della votazione, salvo l'ulteriore decisione del Consiglio comunale.

4. Le schede delle votazioni segrete sono immediatamente distrutte.

CAPO VI DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO

Art. 23 - Dei posti e degli interventi.

1. I Consiglieri prendono posto con il gruppo di appartenenza. L'attribuzione iniziale dei posti viene fatta dal Sindaco, sentita la conferenza dei Capigruppo. I Consiglieri partecipano alle adunanze seduti nei posti loro assegnati e parlano dal loro posto, in piedi, salvo che il Presidente dia loro facoltà di parlare seduti, rivolti al Presidente e ai Consiglieri.

2. I Consiglieri che intendono parlare ne fanno richiesta al Presidente all'inizio del dibattito od al termine degli altri interventi. È vietato qualsiasi dialogo fra Consiglieri.

Art. 24 - Ordine dei lavori - Sedute deserte.

1. I lavori del Consiglio inizieranno appena raggiunto il numero legale.

2. Se, trascorsa un'ora, non sarà raggiunto il numero legale, il Presidente dichiarerà deserta la seduta facendone redigere apposito verbale dal quale dovranno risultare i Consiglieri presenti e l'ora della dichiarazione di seduta deserta. Nel verbale dovrà essere fatta menzione anche dei Consiglieri assenti giustificati.

3. I Consiglieri presenti all'appello prima di uscire dall'aula hanno l'obbligo di darne avviso al Segretario dell'assemblea il quale, nel caso venisse a mancare il numero legale, ne informa il Presidente per le conseguenti determinazioni.

4. Iniziata validamente la seduta, venendo a mancare il numero legale, il Presidente può sospendere i lavori fino a 30 minuti ovvero rinviare la seduta.

5. Nel caso di rinvio della seduta per qualsiasi motivo, i Consiglieri dovranno essere riconvocati sempre in seduta di prima convocazione.

Art. 25 - Inizio dei lavori.

1. Concluse le formalità preliminari, dichiarata aperta la seduta, prima della trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, il Presidente illustra le eventuali comunicazioni su fatti e attività di particolare attualità ed interesse anche se non iscritti all'ordine del giorno. Sulle comunicazioni hanno facoltà di intervenire un Consigliere per ciascun gruppo. Sia le comunicazioni del Presidente che gli interventi dei Consiglieri dovranno essere contenute, singolarmente, in un tempo non superiore a cinque minuti per ogni argomento trattato.

2. Nessun argomento può essere sottoposto a discussione e a deliberazione se non risulta iscritto all'ordine del giorno dell'adunanza.

3. Ogni Consigliere ha la facoltà di chiedere la parola per celebrazione di eventi e per commemorazioni di grave importanza.

Art. 26 - Comportamento dei Consiglieri.

1. Nella discussione degli argomenti i Consiglieri comunali hanno diritto di esprimere apprezzamenti,

AGGIUNTE - VARIAZIONI E NOTE

ART. 23 in aggiunta al 2° comma:

che disturbi l'oratore.

La durata massima di un intervento per ogni punto dell'ordine del giorno non può superare 5 minuti.

E' consentita la replica per ulteriori 3 minuti.

critiche, rilievi e censure, riguardanti atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico-amministrativi, con esclusione di qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno.

2. Se un Consigliere turba l'ordine o pronuncia parole sconvenienti, il Presidente lo richiama.

3. Dopo un secondo richiamo, nella medesima seduta, senza che questo tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il Presidente deve interdirlgli la parola fino alla conclusione dell'affare in discussione. Se il Consigliere contesta la decisione, il Consiglio, su sua richiesta, senza ulteriore discussione, decide con voto palese.

Art. 27 - Esercizio del mandato elettivo.

1. I Consiglieri comunali sono tenuti a partecipare a tutte le adunanze del Consiglio.

2. Ogni Consigliere ha facoltà di chiedere, con lettera diretta al Sindaco, di essere considerato in congedo per un periodo annualmente non superiore a tre mesi, senza obbligo di fornire motivazioni. Il Sindaco ne dà comunicazione al Consiglio, che ne prende atto a verbale, nella prima adunanza.

3. Le giustificazioni di assenze diverse da quelle di cui al comma precedente dovranno essere date per iscritto prima della seduta. Le assenze potranno essere giustificate dal Capogruppo con apposita dichiarazione da trascrivere a verbale.

4. Si intendono giustificate le assenze dei Consiglieri per causa di malattia, servizio militare, seri motivi di famiglia, assenza dal Comune o altri gravi motivi.

Art. 28 - Fatto personale.

1. È fatto personale l'essere censurato nella propria condotta o il sentirsi attribuire fatti non veri od opinioni o dichiarazioni contrarie a quelle effettivamente espresse.

2. La parola per fatto personale può essere chiesta in qualunque momento della discussione, la quale, pertanto, viene temporaneamente sospesa dal Presidente.

3. Il Consigliere che chiede la parola per fatto personale deve indicarne il motivo, ed il Presidente decide se il fatto sussiste o meno.

4. Se la decisione del Presidente non è accettata dal richiedente, questi può appellarsi al Consiglio, il quale si pronuncia in merito, senza discussione, per alzata di mano.

5. Non è ammesso, sotto pretesto di fatto personale, ritornare su una discussione chiusa, fare apprezzamenti sui voti del Consiglio o, comunque, discuterli.

Art. 29 - Pregiudiziali e sospensive.

1. La questione pregiudiziale si ha quando viene richiesto che un argomento non sia discusso, precisandone i motivi. La questione pregiudiziale può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, proponendone il ritiro.

2. La questione sospensiva si ha quando viene richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra adunanza, precisandone i motivi. Può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, richiedendo che la stessa sia rinviata ad altra riunione.

3. Le questioni pregiudiziali e sospensive poste prima dell'inizio della discussione di merito vengono esaminate e poste in votazione prima di procedere all'esame dell'argomento cui si riferiscono. Sulle relative proposte può parlare, oltre ad un proponente un Consigliere per ciascun gruppo, per non oltre cinque minuti. Il Consiglio decide con votazione palese.

4. Nel caso in cui la proposta di sospensione sia approvata, il Consiglio è chiamato anche a pronunciarsi sulla sua durata.

Art. 30 - Partecipazione dell'Assessore non Consigliere.

1. L'eventuale Assessore non Consigliere di cui al terzo comma dell'art. 33 della legge 8 giugno 1990, n. 142, partecipa alle adunanze del Consiglio comunale con funzioni di relatore con diritto d'intervento, ma senza diritto di voto. A tal fine dovrà essergli notificato l'avviso di convocazione.

2. La sua partecipazione alle adunanze del Consiglio comunale non è computata ai fini della determinazione delle presenze necessarie per la legalità della seduta.

AGGIUNTE - VARIAZIONI E NOTE

Art. 31 - Adunanze aperte.

1. Quando rilevanti motivi di interesse generale lo richiedono, il Sindaco, sentita la Conferenza dei Capigruppo e, se costituite, i Presidenti delle Commissioni consiliari consultive permanenti, indice adunanze consiliari aperte.

2. Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse, con i Consiglieri comunali, possono essere invitati Parlamentari, rappresentanti della Regione, della Provincia, di altri Comuni, delle associazioni sociali, politiche e sindacali interessate al tema da trattare. In tali adunanze può essere trattato il solo argomento all'ordine del giorno.

3. In tali particolari adunanze il Presidente, garantendo la piena libertà di espressione dei membri del Consiglio comunale, consente anche interventi dei rappresentanti come sopra invitati, che portano il loro contributo di opinioni, di conoscenze, di sostegno e illustrano al Consiglio comunale gli orientamenti degli enti e delle parti sociali rappresentate.

4. Durante le adunanze «aperte» del Consiglio comunale non possono essere adottate deliberazioni od assunti, anche in linea di massima, impegni di spesa a carico del Comune.

Art. 32 - Chiusura della discussione.

1. Dopo la relativa trattazione, quando sull'argomento nessun altro Consigliere chieda di parlare, il Presidente dichiara chiusa la discussione.

2. Resta salvo, se richiesto da qualsiasi Consigliere, il successivo passaggio alla discussione particolareggiata della proposta, quando si tratti di proposta composta di diversi articoli o parti, e quando la proposta stessa non venga integralmente esclusa, rinviata o respinta.

3. Qualora la chiusura della discussione venga proposta da almeno 3 consiglieri, il Presidente la pone in votazione per alzata di mano. Se c'è opposizione, accorda prima la parola ad un oratore contro ed uno a favore, per non oltre 10 minuti ciascuno.

4. Dichiarata chiusa la discussione, non può essere concessa la parola che per semplici dichiarazioni di voto. Per tali dichiarazioni non può essere concesso un tempo superiore a 5 minuti.

5. La discussione si conclude con la votazione.

Art. 33 - Chiusura della seduta - Mancato esaurimento dell'ordine del giorno.

1. Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno ed eseguite le relative votazioni ed eventuali proclamazioni, il Presidente dichiara sciolta la seduta.

2. Qualora non possa ultimarsi, per qualsiasi ragione, la trattazione degli affari iscritti all'ordine del giorno, il Presidente sospende la seduta.

3. La determinazione del giorno e dell'ora in cui deve aver luogo la successiva adunanza, salvo che il Consiglio stesso lo stabilisca immediatamente, è presa dal Sindaco.

4. L'avviso di convocazione per la prosecuzione dei lavori dovrà contenere l'ordine del giorno degli argomenti ancora da trattare ed essere notificato a tutti i Consiglieri almeno 24 ore prima di quella fissata per la riunione che è sempre di prima convocazione.

AGGIUNTE - VARIAZIONI E NOTE

CAPO VII DELLE VOTAZIONI

Art. 34 - Sistemi di votazione.

1. L'espressione del voto è normalmente palese: i Consiglieri votano ad alta voce per appello nominale, o per alzata e seduta, o per alzata di mano.

2. Le deliberazioni concernenti persone debbono essere prese a scrutinio segreto. Questa forma di votazione sarà osservata, solo quando la legge, lo statuto o il regolamento, espressamente lo prescrivono.

3. La votazione per appello nominale è obbligatoria tutte le volte che lo richiedano almeno 3 Consiglieri. Per questa votazione il Presidente indica il significato del «sì» e del «no», il Segretario fa l'appello, gli scrutatori controllano i voti ed il Presidente proclama l'esito.

4. Il voto per alzata e seduta o per alzata di mano è soggetto a controprova. Il Presidente e gli scrutatori decidono del risultato della prova e della controprova, che possono ripetersi; se la votazione è ancora dubbia, si procede per appello nominale.

5. La votazione a scrutinio segreto è fatta a mezzo di schede o con palle bianche e nere. Il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori, procede al loro spoglio accertando che risultino corrispondenti allo stesso numero di votanti, e ne riconosce e proclama l'esito. Le schede contestate od annullate sono vidimate dal Presidente, da uno scrutatore e dal Segretario e sono conservate nell'archivio comunale.

6. Quando si procede a votazione a mezzo di palle bianche e nere deve tenersi presente che la palla bianca indica voto favorevole alla proposta, la palla nera voto contrario.

Art. 35 - Ordine della discussione e della votazione.

1. La discussione di ciascun argomento procede secondo l'ordine seguente:

- discussione generale;
- discussione particolareggiata sugli articoli, capi o voce dell'oggetto.

2. L'ordine delle votazioni è stabilito come segue:

a) la questione pregiudiziale, cioè l'esclusione dalla discussione e dal voto sull'argomento in trattazione;

b) la questione sospensiva, cioè il rinvio della discussione e del voto dell'argomento in trattazione;

c) l'ordine del giorno puro e semplice, ossia quello che esclude che si prenda in considerazione altra proposta diversa da quella ammessa in discussione;

d) gli ordini del giorno intesi a precisare l'atteggiamento del Consiglio riguardo al merito del provvedimento, dando la precedenza a quelli che più si allontanano dal testo del provvedimento medesimo;

e) gli emendamenti intesi a modificare il provvedimento o parte di esso, mediante soppressioni, sostituzioni od aggiunte;

f) le singole parti del provvedimento, ove questo sia stato suddiviso o si componga di varie parti o articoli, ovvero quando la votazione per parti separate venga richiesta da almeno 3 Consiglieri;

g) il provvedimento nel suo complesso, con le modifiche e le precisazioni risultanti, rispettivamente, dagli emendamenti e dagli ordini del giorno eventualmente approvati in precedenza.

3. Qualora sui provvedimenti, dopo che siano stati annunciati dal Presidente per la discussione, nessuno prenda la parola, si procede alla votazione, senza altre formalità oltre quelle di legge.

Art. 36 - Annullamento e rinnovazione della votazione.

1. Quando si verificano irregolarità nella votazione, il Presidente, valutate le circostanze, può procedere all'annullamento della votazione e disporre l'immediata ripetizione.

2. L'irregolarità può essere accertata dal Presidente ovvero essere denunciata da un Consigliere prima o immediatamente dopo la proclamazione dell'esito della votazione. In ogni caso la decisione spetta al Presidente.

Art. 37 - Interventi nel corso della votazione.

1. Iniziata la votazione, questa non può essere interrotta e non è più concessa la parola fino alla procla-

AGGIUNTE - VARIAZIONI E NOTE

mazione del voto, salvo che per un richiamo alle disposizioni della legge e del regolamento, relative all'esecuzione della votazione in corso, o per segnalare irregolarità nella votazione stessa.

Art. 38 - Mozioni d'ordine.

1. È mozione d'ordine il richiamo verbale al Presidente all'osservanza delle norme sulla procedura delle discussioni o delle votazioni ed anche il rilievo sul modo o l'ordine col quale sia stata posta, illustrata o commentata la questione dibattuta, avanzato da uno o più Consiglieri.

2. Sull'ammissione, o meno, di ogni mozione d'ordine, si pronuncia il Presidente. Qualora la sua decisione non venga accettata dal proponente, questi può appellarsi al Consiglio, che decide per alzata di mano, senza discussione.

3. Sulla mozione d'ordine, dopo il proponente, possono parlare soltanto un oratore contro ed uno a favore e per non più di 5 minuti ciascuno.

4. Il Presidente ha tuttavia facoltà, valutata l'importanza della discussione, di dare la parola sul richiamo ad un oratore per ciascun gruppo consiliare.

Art. 39 - Dichiarazione di improponibilità e di inammissibilità.

1. Sono improponibili ordini del giorno, emendamenti e proposte che siano estranei all'oggetto della discussione o formulati con frasi o termini sconvenienti.

2. Sono inammissibili ordini del giorno, emendamenti e proposte in contrasto con deliberazioni già adottate dal Consiglio sull'argomento nel corso della discussione.

3. Il Presidente, data lettura dell'ordine del giorno o dell'emendamento proposto, può rifiutarsi di metterli in votazione. Se il proponente insiste, il Presidente consulta il Consiglio che decide, senza discussione, per alzata di mano.

Art. 40 - Dichiarazioni di voto.

1. Prima della votazione anche segreta, ogni Consigliere può motivare il proprio voto, ed ha diritto che, nel verbale, si faccia constare del suo voto e dei motivi che lo hanno determinato nonché di chiedere le opportune rettificazioni.

2. Ciascun Consigliere ha anche diritto di far inserire nel verbale dichiarazioni proprie o di altri membri del Consiglio, nonché le proposte fatte per evitare un atto da cui teme possa derivare un danno al Comune.

3. Il tempo concesso per le dichiarazioni di voto non può superare per ciascun Consigliere i 5 minuti.

Art. 41 - Computo della maggioranza.

1. Terminata la votazione e riconosciuto e proclamato l'esito, si intende adottato il provvedimento che ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti, ossia un numero di voti favorevoli pari almeno alla metà più uno dei votanti, salvi i casi nei quali la legge prescriva un *quorum* particolare di maggioranza. Se il numero dei votanti è dispari, la maggioranza assoluta sarà costituita da quel numero che, raddoppiato, dia il numero pari superiore di una unità al numero dei votanti.

2. Qualora non si raggiunga la maggioranza richiesta, la deliberazione non è valida. Non si può procedere in alcun caso a ballottaggio, salvo che la legge disponga altrimenti.

3. Se si procede con votazione palese non debbono computarsi tra i votanti coloro che si astengono obbligatoriamente o volontariamente. I Consiglieri che dichiarano formalmente di astenersi dal votare senza esservi obbligati si computano nel numero dei presenti necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

4. Se si procede con scrutinio segreto si contano, per determinare il numero dei votanti, anche le schede bianche e le non leggibili, intendendosi tali schede nulle.

5. Se un provvedimento ottiene un ugual numero di voti favorevoli e di voti contrari, non può dirsi né adottato né respinto; esso è solo inefficace, e può essere iscritto all'ordine del giorno della successiva adunanza del Consiglio.

AGGIUNTE - VARIAZIONI E NOTE

CAPO VIII DEI VERBALI DELLE SEDUTE

Art. 42 - Verbale delle sedute - Contenuto e firma.

Il processo verbale deve contenere, oltre all'indicazione di tutte le formalità osservate ai fini della validità del Consiglio e delle adunanze, i punti principali delle discussioni, riportando in termini suc-
cinti le considerazioni e le conclusioni (e conseguentemente non sarà necessario riportare l'integrale
resoconto degli interventi, vista la facoltà concessa ai consiglieri dal comma 5 del presente articolo)

2. I verbali devono indicare anche l'ora d'inizio della seduta, i nomi dei Consiglieri presenti alla votazio-
ne sui singoli oggetti, con la specificazione di quelli che si sono astenuti, e il nominativo degli scrutatori.

3. Nei verbali devesi infine far constare se le deliberazioni siano assunte in seduta pubblica o segreta e
la forma di votazione.

4. Non possono inserirsi nel verbale le dichiarazioni:

a) ingiuriose;

b) contrarie alle leggi, all'ordine pubblico e al buon costume;

c) di protesta contro i provvedimenti adottati.

5. Ogni Consigliere ha diritto di far inserire nel verbale il testo preciso di dichiarazioni proprie o di altri
Consiglieri: in tal caso l'interessato dovrà dettare lentamente al Segretario il testo della propria dichiara-
zione o presentarlo per iscritto, prima del termine della seduta consiliare.

6. Ogni Consigliere può pretendere che nel verbale si facciano constare le motivazioni del suo voto.

7. I verbali sono sottoscritti dal Presidente della seduta, dal Segretario e dal Consigliere anziano.

Art. 43 - Approvazione del verbale della precedente seduta.

1. Il Presidente fa dare lettura del processo verbale della seduta precedente ed invita i Consiglieri a co-
municare le eventuali osservazioni.

2. Il Consiglio, ai fini di un più spedito svolgimento dei lavori, può dare per letto il verbale depositato a
disposizione dei Consiglieri, insieme agli atti della seduta, affinché questi abbiano potuto prenderne visione
e fare per iscritto le loro osservazioni.

3. Sul processo verbale non è concessa la parola se non a chi intende proporre rettifiche, o chiarire il
pensiero espresso nella seduta precedente.

4. Quando sul verbale non siano fatte osservazioni, esso s'intende approvato senza votazione; se inve-
ce siano proposte rettifiche, queste, qualora il Presidente lo ritenga necessario, sono ammesse ai voti e, se
approvate, sono annotate sul verbale della seduta in corso.

5. Occorrendo la votazione, questa avrà luogo per alzata di mano.

6. L'approvazione del verbale ha luogo in seduta pubblica anche per la parte riguardante gli argomenti
trattati in seduta segreta.

7. Se, per qualsiasi motivo, non tutti i verbali della precedente seduta siano stati depositati come al pre-
cedente comma 2, ne dovrà essere fatto cenno nel verbale indicandone il numero e l'oggetto. L'approvazio-
ne sarà fatta, con la stessa procedura, con apposito distinto verbale, nella seduta successiva.

Art. 44 - Comunicazione delle decisioni del Consiglio.

1. Il Segretario comunale dovrà comunicare le decisioni adottate dal Consiglio comunale ai responsa-
bili degli uffici contestualmente alla pubblicazione delle deliberazioni all'albo pretorio, restituendo, agli stes-
si uffici, i relativi fascicoli con le annotazioni del caso.

2. Lo stesso Segretario comunale trasmetterà, agli uffici competenti, per i conseguenti adempimenti,
copia delle deliberazioni, munite della dichiarazione di esecutività, entro tre giorni dalla scadenza dei termi-
ni previsti dal combinato disposto degli articoli 45, 46 e 47 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Nota all'art. 44

Legge 8 giugno 1990, n. 142.

Art. 45 - Deliberazioni soggette al controllo preventivo di legittimità.

1. Sono soggette al controllo preventivo di legittimità le deliberazioni che la legge riserva ai consigli comunali e provinciali nonché quelle che i consigli e le giunte intendono, di propria iniziativa, sottoporre al comitato.
2. Le deliberazioni di competenza delle giunte nelle materie sottoelencate sono sottoposte al controllo nei limiti delle illegittimità denunciate, quando un terzo dei consiglieri provinciali o un terzo dei consiglieri nei comuni nei quali si vota con il sistema proporzionale ovvero un quinto dei consiglieri nei comuni nei quali si vota col sistema maggioritario ne facciano richiesta scritta e motivata con l'indicazione delle norme violate entro dieci giorni dall'affissione all'albo pretorio:
 - a) acquisti, alienazioni, appalti ed in generale tutti i contratti;
 - b) contributi, indennità, compensi, rimborsi ed esenzioni ad amministratori, a dipendenti o a terzi;
 - c) assunzioni, stato giuridico e trattamento economico del personale.
3. Contestualmente all'affissione all'albo le delibere di cui al comma 2 sono comunicate ai capigruppo consiliari.
4. Entro gli stessi termini di cui al comma 2 possono altresì essere sottoposte al controllo le deliberazioni della giunta quando un terzo dei consiglieri provinciali o un terzo dei consiglieri nei comuni nei quali si vota con il sistema proporzionale ovvero un quinto dei consiglieri nei comuni nei quali si vota con il sistema maggioritario, con richiesta scritta e motivata, le ritengano viziate di incompetenza o assunte in contrasto con atti fondamentali del consiglio.
5. Non sono soggette al controllo preventivo di legittimità le deliberazioni meramente esecutive di altre deliberazioni.

Art. 46 - Modalità del controllo preventivo di legittimità degli atti e del bilancio.

1. Salvo quanto disposto dagli articoli seguenti, le deliberazioni indicate dall'articolo 45 diventano esecutive se nel termine di venti giorni dalla ricezione delle stesse il comitato regionale di controllo non abbia adottato un provvedimento di annullamento, dandone nel medesimo termine comunicazione all'ente interessato.
2. Il controllo di legittimità comporta la verifica della conformità dell'atto alle norme vigenti nonché alle norme statutarie dell'ente, esclusa ogni diversa valutazione dell'interesse pubblico perseguito.
3. Il provvedimento di annullamento indica, anche con riferimento ai principi generali dell'ordinamento giuridico, le norme violate.
4. Il termine è interrotto per una sola volta se prima della sua scadenza il comitato regionale di controllo chieda chiarimenti o elementi integrativi di giudizio all'ente deliberante. In tal caso il termine per l'annullamento riprende a decorrere dal momento della ricezione degli atti richiesti.
5. Le deliberazioni diventano esecutive prima del decorso del termine, se il comitato regionale di controllo dà comunicazione di non aver riscontrato vizi di legittimità.
6. La trasmissione all'organo di controllo delle deliberazioni dichiarate urgenti ha luogo entro cinque giorni dalla adozione, a pena di decadenza.
7. La legge regionale stabilisce le modalità ed i termini per l'invio delle deliberazioni all'organo di controllo e per la disciplina della decorrenza dei termini assegnati ai comitati regionali ai fini dell'esercizio del controllo stesso.
8. Il termine per l'esame del bilancio preventivo e del conto consuntivo da parte del comitato di controllo è di quaranta giorni. Il decorso del termine determina l'esecutività delle deliberazioni ai sensi del comma 1.
9. Il comitato di controllo può indicare all'ente interessato le modificazioni da apportare alle risultanze del conto consuntivo con l'invito ad adottarle entro il termine massimo di trenta giorni.
10. Nel caso di mancata adozione del conto consuntivo entro il termine di legge, di mancata adozione delle modificazioni entro il termine previsto dal comma 9 o di annullamento della deliberazione di adozione del conto consuntivo da parte del comitato di controllo, questo provvede alla nomina di uno o più commissari per la redazione del conto stesso.
11. Nell'esame del bilancio preventivo e del conto consuntivo il controllo di legittimità comprende la coerenza interna degli atti e la corrispondenza dei dati contabili con quelli delle deliberazioni, nonché con i documenti giustificativi allegati alle stesse.

Art. 47 - Pubblicazione ed esecutività delle deliberazioni.

1. Tutte le deliberazioni comunali e provinciali sono pubblicate mediante affissione all'albo pretorio, nella sede dell'ente, per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.
2. Le deliberazioni non soggette al controllo preventivo di legittimità diventano esecutive dopo il decimo giorno dalla loro pubblicazione.
3. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.

CAPO IX DISPOSIZIONI FINALI

Art. 45 - Interpretazione del regolamento.

1. Le eccezioni sollevate dai Consiglieri comunali, al di fuori delle adunanze, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento, devono essere presentate, per iscritto, al Sindaco.

2. Il Sindaco incarica immediatamente il Segretario comunale di istruire la pratica con il suo parere e sottopone la stessa, nel più breve tempo, alla Conferenza dei Capigruppo.

3. Qualora nella Conferenza dei Capigruppo l'interpretazione prevalente non ottenga il consenso della maggioranza dei Consiglieri dai Capigruppo rappresentati, la soluzione è rimessa al Consiglio il quale decide, in via definitiva, con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.

4. Le eccezioni sollevate da Consiglieri comunali durante l'adunanza, relative all'interpretazione del presente regolamento da applicare per la trattazione di argomenti iscritti nell'ordine del giorno, sono sottoposte per iscritto al Presidente. Egli sospende brevemente la seduta e riunisce i Capigruppo presenti in aula ed il Segretario comunale, per esaminare e risolvere le eccezioni sollevate. Quando la soluzione non risulti immediatamente possibile, il Presidente, ripresi i lavori del Consiglio, rinvia l'argomento oggetto dell'eccezione a successiva adunanza. Nei giorni seguenti attiva la procedura di cui al secondo comma.

5. L'interpretazione della norma ha validità permanente ed in merito alla stessa non sono ammesse ad esame ulteriori eccezioni.

Art. 46 - Pubblicità del regolamento.

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perchè ne possa prendere visione in qualsiasi momento. Altra copia dovrà essere esposta nell'aula consiliare, a disposizione del pubblico, durante le sedute.

Art. 47 - Diffusione del presente regolamento.

1. Copia del presente regolamento, a cura del Segretario comunale, sarà consegnata a tutti i Consiglieri comunali neo eletti, allegata alla partecipazione di nomina e prima convocazione, nonché a tutti i responsabili degli uffici e dei servizi comunali.

Art. 48 - Entrata in vigore.

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale di controllo (Co.Re.Co.) e la sua ripubblicazione all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi dal al, munito degli estremi della deliberazione di approvazione e del provvedimento di esame da parte del Co.Re.Co., con la contemporanea pubblicazione, all'albo pretorio e in altri luoghi consueti, di apposito manifesto annunciante la detta affissione.

AGGIUNTE - VARIAZIONI E NOTE

Il presente regolamento:

- 1) È stato deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta del.....
con atto n.....;
- 2) È stato pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal
al.....;
- 3) È stato esaminato dal Comitato Regionale di Controllo sugli atti dei Comuni (Co.Re.Co.) nella
seduta del..... n.....;
- 4) È stato affisso all'albo pretorio comunale dal..... al..... per 15
giorni consecutivi con la contemporanea pubblicazione, allo stesso albo pretorio, ed in altri luoghi
consueti, di apposito manifesto annunciante la detta affissione;
- 5) È entrato in vigore il.....

Data.....



Il Segretario Comunale

.....

Se è voluto, così, rafforzare il ruolo del consiglio di amministrazione, di programmazione, di produzione normativa e di controllo nei riguardi dell'esecutivo, rimettendo la responsabilità gestionale interamente alla giunta.

Ne consegue che ai consigli comunali e provinciali non potranno essere affidate dallo statuto competenze aggiuntive rispetto a quelle indicate nell'articolo 32. Ciò si ricava chiaramente dal contenuto dell'articolo 35 che, nell'affidare alla giunta una competenza generale residuale, fa salve le competenze del consiglio riservate «dalla legge» e quelle del sindaco e degli altri organi riservate «dalla legge o dallo statuto». La differente dizione nel contesto dello stesso articolo non può essere priva di significato. Non aver fatto riferimento allo statuto nel primo caso significa esclusione di una competenza statutaria in materia.

È ancora da tener conto che l'articolo 45, nello stabilire gli atti soggetti a controllo, individua, accanto a quelli riservati per legge ai consigli, le deliberazioni che «i consigli intendono, di propria iniziativa, sottoporre al comitato».

La disposizione deve intendersi nel senso che si è voluto conferire al consiglio - per la accentuata veste di controllore nei riguardi dell'operato dell'esecutivo affidatagli dalla riforma - il potere di chiedere la sottoposizione a controllo delle deliberazioni, non proprie, ma della giunta;

b) l'art. 34 ha previsto nuove procedure per l'elezione del sindaco, del presidente della provincia e della giunta; tale atto avviene infatti con votazione palese, diretta contemporaneamente all'approvazione di un documento programmatico ed alla elezione del sindaco o del presidente della provincia e dei componenti della giunta;

c) sempre per quanto concerne l'elezione della giunta, è da rilevare che l'art. 33, 3° comma, dispone che lo statuto può prevedere l'elezione ad assessore di cittadini non facenti parte del consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere;

d) l'art. 34 prevede inoltre che il sindaco, il presidente della provincia e la giunta debbono essere eletti comunque entro 60 giorni dalla proclamazione degli eletti o dalla data in cui si è verificata la vacanza o, in caso di dimissioni, dalla data di presentazione delle stesse.

La data di presentazione delle dimissioni è da riferire al momento in cui le stesse sono formalizzate in un documento che assuma data certa: acquisizione delle dimissioni al protocollo dell'ente, presentazione nel corso di una seduta del consiglio o della giunta e conseguente verbalizzazione.

Resta ovviamente salva la possibilità della revoca delle dimissioni prima della scadenza del termine di 60 giorni e fino alla presa d'atto, con effetti paralizzanti sul procedimento di scioglimento del consiglio.

Il fatto che il legislatore ha ricollegato la decorrenza del termine per la ricostituzione degli organi alla presentazione delle dimissioni e non alla presa d'atto di esse, evidenzia la volontà di precludere la possibilità che, con il procrastinare questo adempimento formale, venga elusa la tassatività del termine stesso;

e) il voto contrario del consiglio ad una proposta della giunta non comporta le dimissioni della stessa; gli organi sopra citati cessano infatti dalla carica (art. 37) in caso di approvazione di una mozione di sfiducia costruttiva - contenente anche i nomi delle persone che si propongono in sostituzione - espressa per appello nominale con voto della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati;

f) ribaltando la disciplina previgente che, di fatto, precludeva la possibilità di revoca degli assessori, il 6° comma dell'articolo 37 ammette la revoca del singolo componente la giunta e stabilisce la procedura della sua sostituzione.

Sia per la revoca che per la sostituzione, viene affidato al sindaco un potere di proposta nei riguardi del consiglio, potere di proposta destinato a rafforzare sensibilmente la sua autorevolezza e preminenza, con intuibili benefici per la coerenza dell'azione complessiva degli esecutivi;

g) la giunta municipale non conserva i poteri di adozione di urgenza di deliberazioni di competenza del consiglio, salvo quelle «attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza» (art. 32).

Permane il potere del prefetto di convocazione del consiglio comunale e provinciale, quando il sindaco o il presidente della provincia non provvedano tempestivamente.

L'esercizio di tale potere è, però, sempre subordinato alla previa diffida (art. 36, comma 4).

Tale potere potrà essere esercitato - a prescindere dai contenuti dell'ordine del giorno - quando l'omissione riguardi un'ipotesi di convocazione obbligatoria direttamente prevista dalla legge, ovvero il mancato accoglimento della richiesta di un quinto di consiglieri, ovvero le eventuali ulteriori ipotesi di convocazione obbligatoria regolate dallo statuto.

Inoltre il prefetto riceve il giuramento del sindaco e del presidente della provincia, nomina un commissario ove il sindaco non adempia alle sue attribuzioni di ufficiale di governo; provvede con propria ordinanza quando il sindaco non adotti, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale, al fine di prevenire e eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.

In ordine a quest'ultimo potere - limitatamente alle materia della sanità e dell'igiene - è da considerare che le previsioni dell'art. 38 vanno ricordate con quanto disposto dall'art. 32, 3° comma, della legge 23-12-1978, n. 833, che conferisce al presidente della giunta regionale ed al sindaco il potere di ordinanza «con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale».

La stessa norma, nell'ultimo comma, fa salvi i poteri degli organi dello Stato competenti in materia di ordine pubblico.

Dal quadro normativo sopra illustrato deriva che il prefetto esercita un potere di intervento con lo strumento dell'ordinanza nella materia di igiene e sanità, nell'ipotesi in cui il sindaco risulti inadempiente, ferme restando, ovviamente, le attribuzioni del prefetto - nella particolare veste di autorità di pubblica sicurezza - derivategli dalla richiamata disposizione della riforma sanitaria.

È, comunque, da tener conto che l'art. 64, alla lettera c) del 1° comma, nel disporre l'abrogazione del T.U.L.C.P. del 1934, fa espressamente salva la previsione dell'art. 20 che riconosce al prefetto il potere di ordinanza contingibile ed urgente «in materia di edilizia, polizia locale ed igiene, per motivi di sanità e sicurezza pubblica, interessanti l'intera provincia o più comuni della medesima».

È da sottolineare quanto disposto dal 5° comma dell'art. 38, circa il potere spettante al prefetto. Nel confermare l'attribuzione di tale potere per i servizi co-

regolare funzionamento, la norma conferisce al prefetto anche il potere di acquisire dati e notizie interessanti altri servizi di carattere generale.

Infine, l'art. 38, comma 6, prevede che il sindaco possa delegare le funzioni comunali di competenza statale (art. 10 e art. 38, comma 1°) al presidente del consiglio circoscrizionale, al consigliere comunale, a seconda delle varie ipotesi. In questi casi il prefetto, qualora chi vi è tenuto non adempia, può nominare un commissario per l'adempimento delle funzioni stesse.

È da ritenere comunque che il potere sindacale di adottare ordinanze contingibili ed urgenti non sia delegabile, stante il mancato richiamo al secondo comma.

Significativa appare la previsione dell'affidamento, al sindaco o ai suoi possibili delegati, di funzioni in materia di ordine e sicurezza pubblica.

Dette funzioni sono articolate in tre formule.

La prima (lettera b), corrispondente a quella dell'articolo 152, n. 3, del T.U.L.C.P. del 1915, si limita a recepire le disposizioni che settorialmente affidano al sindaco specifici compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica.

La seconda (lettera c) è da ritenere recettiva delle disposizioni del 2° comma dell'art. 15 della legge 1° aprile 1981, n. 121, che conferisce al sindaco la qualità di autorità locale di pubblica sicurezza «ove non siano istituiti commissariati di polizia»; è questo il senso del richiamo alle «funzioni affidategli dalla legge».

La terza (lettera d) riproduce il tenore dell'articolo 152, n. 4, del T.U.L.C.P. del 1915, estendendo il potere di vigilanza anche al campo della sicurezza pubblica.

Siffatta previsione, disponendo esplicitamente l'obbligo del sindaco di informare il prefetto su tutto quanto attenga all'ordine e alla sicurezza pubblica, vuole ribadire, con la collocazione subordinata del primo nell'esercizio delle particolari funzioni, lo stretto collegamento e la intensa collaborazione che deve integrare l'operatività dei due organi, secondo quanto già prescritto dall'ultimo comma dell'articolo 15 della riforma della polizia.

Diritto transitorio in materia di elezione del sindaco e della giunta.

Poiché la legge di riforma entra in vigore successivamente alla ricostituzione dei consigli comunali e provinciali scaturita dal voto amministrativo dello scorso 6 maggio, per le amministrazioni interessate si pongono problemi di diritto transitorio in ordine alle modalità di elezione del sindaco e della giunta.

A tal riguardo assume fondamentale rilievo la disposizione del 3° comma dell'articolo 59, secondo cui fino all'entrata in vigore dello statuto «alla elezione del sindaco, del presidente della provincia e della giunta si procede secondo le modalità previste dall'articolo 34» (immediata applicabilità, sin dall'entrata in vigore della legge, del nuovo sistema elettorale).

Si possono ipotizzare i seguenti casi:

1° - Caso in cui, nell'intervallo di tempo tra la proclamazione degli eletti e la entrata in vigore della legge di riforma, il nuovo consiglio abbia eletto il sindaco e l'intera giunta con le modalità di cui all'articolo 5 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570. In questo caso non si pongono problemi particolari: in base alla «teoria del fatto compiuto» la elezione deve intendersi stabilmente consolidata anche sotto la vigenza della nuova disciplina.

2° - Caso in cui, nell'intervallo di tempo tra la proclamazione degli eletti e la entrata in vigore della riforma, il nuovo consiglio abbia eletto soltanto il sindaco. È da ritenere che, stante il carattere inderogabilmente unitario riconosciuto dalla nuova disciplina al procedimento per l'elezione del sindaco e della giunta, l'elezione del sindaco resti valida ed efficace purché, nel termine di 60 giorni dall'entrata in vigore della riforma, venga rieletto a seguito di nuova votazione consiliare, che provveda anche ad approvare il documento programmatico e ad eleggere la nuova giunta con le modalità di cui all'articolo 34.

Contrariamente si procede allo scioglimento del consiglio.

3° - Caso in cui, nell'intervallo di tempo tra la proclamazione degli eletti e la entrata in vigore della riforma, il nuovo consiglio non abbia provveduto all'elezione né del sindaco, né della giunta.

In questo caso il consiglio avrà a disposizione 60 giorni dalla entrata in vigore della legge come prescrive espressamente, in via transitoria, il 3° comma dell'articolo 59.

Di particolare rilievo la disposizione transitoria che apporta immediata variazione al numero degli assessori, fissandolo nella misura massima consentita alla scelta statutaria.

.... omissis

C Circolare Ministero Interni, 15 ottobre 1990, n. 15900.

.... omissis

Capo X (Artt. 31 e 32)

In merito all'obbligo del Sindaco o del Presidente della Provincia di riunire il Consiglio in un termine non inferiore a venti giorni, quando lo richieda un quinto dei consiglieri (art. 31, comma 7°) sono pervenuti numerosi quesiti intesi a conoscere, in particolare, se l'obbligo di convocazione sorga in ogni caso, in presenza di una specifica richiesta, oppure solo quando l'argomento rientra nella competenza del Consiglio. In proposito questo Ministero è dell'avviso che, il Consiglio debba essere convocato quando la richiesta della minoranza riguardi materia espressamente contemplata tra le competenze del Consiglio ex art. 32 ovvero la richiesta riguardi la discussione di questione proposta nelle forme e nei termini prescritti dal regolamento consiliare (richiesta di voto per un ordine del giorno, su una mozione, ecc.).

(Art. 32)

La norma attribuisce al consiglio competenze in ordine agli atti più rilevanti della vita dell'ente, assegnandogli funzioni di indirizzo e di controllo politico amministrativo.

In tal senso stabilisce una netta distinzione tra tali poteri e quelli esecutivi e gestionali, che vengono affidati dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti, alla giunta, al Sindaco o al Presidente ed alla struttura burocratica.

Gli atti fondamentali attribuiti alla competenza esclusiva del Consiglio sono quelli elencati nel secondo comma dell'art. 32 che costituisce norma di

avuta interpretazione. Tutte le altre competenze e funzioni di carattere residuale sono demandate alla Giunta.

Detto questo, occorre soffermarsi su quegli «atti fondamentali», attribuiti al Consiglio, sui quali sono stati formulati vari interrogativi ai fini della individuazione del criterio di ripartizione delle competenze tra il Consiglio e la Giunta.

I quesiti hanno riguardato essenzialmente i piani finanziari e le variazioni di bilancio (lettera b) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi e la disciplina delle tariffe (lettera g), gli appalti (lettera m) e le nomine e designazioni dei rappresentanti (lettera n).

I piani finanziari delle opere devono essere approvati dal Consiglio; la competenza ad adottare i singoli progetti e i singoli piani preventivi finanziari spetta invece alla Giunta, in quanto atto di esecuzione. La Giunta medesima, per gli stessi motivi, è competente all'approvazione delle eventuali perizie di varianti nei limiti di legge e sempre che non stravolgano gli indirizzi dettati dal Consiglio.

Per quanto concerne le variazioni di bilancio si ritiene, alla luce della nuova normativa, che la competenza in materia spetti al Consiglio ma possa essere esercitata dalla Giunta salvo ratifica (art. 32, c. 3). Spetta invece esclusivamente alla Giunta, quale normale attività di esecuzione, provvedere agli storni, che costituiscono nei prelievi sui capitoli già previsti all'uso dal Consiglio come fondi di riserva.

Tale posizione si giustifica nella considerazione che lo storno diverso dai prelievi dai fondi di riserva, si concreta nella immediata utilizzazione di risorse che altrimenti andrebbero a formare le economie di bilancio e quindi si sostanzia in una procedura di scelta che comporta effetti modificativi degli stanziamenti del bilancio.

Trattasi cioè di modifiche aventi la stessa natura di quelle che per lo Stato e per le Regioni costituiscono «variazioni» in senso tecnico.

A ritenere diversamente, infatti, si lascerebbe alla Giunta il potere di porre in atto variazioni dell'indirizzo politico-amministrativo del Consiglio, apportando ai piani variazioni anche sostanziali che renderebbero impossibile l'effettuazione di spese programmate.

In ordine ai servizi, in base ai principi della legge in materia di ripartizione delle competenze tra gli organi ed al tenore letterale della norma, il legislatore ha inteso restringere la competenza del Consiglio alla sola disciplina generale delle tariffe, spettando invece alla Giunta la competenza ad apportare ad esse eventuali variazioni, trattandosi di atti di gestione che, attraverso la manovra tariffaria, consentono l'equilibrio costi-ricavi, posto dalla legge di riforma e da quella sulla finanza locale come criterio di gestione dei servizi pubblici locali.

Per quanto concerne gli appalti, lo stesso legislatore ha individuato, in base ad un criterio residuale, la competenza della Giunta ogni qualvolta l'appalto si riferisce ad un'opera preventivamente prevista in un atto fondamentale del Consiglio.

La mancanza di tale previsione di massima riattribuisce la competenza all'organo consiliare, al fine di consentire allo stesso l'esercizio della primaria funzione di indirizzo politico-amministrativo.

L'ultima parte della lettera n) introduce una norma di rilevante portata per la funzionalità degli enti: le nomine e le designazioni di rappresentanti del Comune, della Provincia, presso enti, aziende o istituzioni esterne debbono avvenire entro 45 giorni dall'elezione della Giunta o entro i termini di scadenza del precedente incarico. Il termine è perentorio ed in mancanza di nomine temporanee provvede il Sindaco o il Presidente ai sensi dell'art. 36, comma 5.

Dubbi sono stati avanzati sul coordinamento del suddetto termine di 45 giorni dalla elezione della Giunta previsto dall'art. 32 e quello di 60 giorni dall'iscrizione nell'ordine del giorno previsto dall'art. 36.

Al riguardo non sembra che ci si possa discostare dal seguente orientamento interpretativo.

Nel caso in cui l'esigenza di rinnovare le nomine o le designazioni dei rappresentanti dell'Ente coincida con la elezione del Consiglio Comunale, l'argomento deve essere portato all'ordine del giorno del neo eletto Consiglio, entro il termine di 45 giorni decorrenti dalla elezione della Giunta. Qualora la conseguente seduta consiliare non dovesse risultare fruttuosa, la trattazione dell'argomento dovrà essere riproposta al consiglio entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla data di prima iscrizione, scaduto il quale scatta il potere surrogatorio del Sindaco o del Presidente della provincia.

Nel caso in cui, viceversa, la esigenza di rinnovare le nomine o le designazioni si verifichi nel corso del mandato consiliare, in costanza della Giunta, l'argomento relativo deve essere portato all'ordine del giorno del Consiglio prima della scadenza delle cariche da rinnovare. Qualora la conseguente seduta consiliare non dovesse risultare fruttuosa il Consiglio potrà procedere alle nomine o alle designazioni entro 60 giorni dalla prima iscrizione dell'argomento all'ordine del giorno pena il potere sostitutivo di cui sopra.

(Art. 34)

Anche tale norma ha dato luogo a numerosi quesiti. In relazione al 4° comma è stato, da più parti, chiesto di conoscere se, ai fini dello scioglimento dei Consigli, debba essere presa in considerazione la scadenza del termine dei 60 giorni di cui all'art. 39, comma 1, lett. b) n. 1 oppure la circostanza che nel suddetto lasso di tempo le tre votazioni previste dalla norma di cui all'art. 34, comma 4 non abbiano dato esito positivo, ai fini dell'elezione del Sindaco e del Presidente della Provincia.

Secondo l'avviso di questo Ministero, il termine di 60 giorni ha carattere perentorio mentre il numero di tre votazioni, ha la funzione di garantire l'espletamento in tale termine di un numero minimo di esperimenti, per cui si possono ipotizzare anche più sedute.

Anche il comma 5) del sopracitato art. 34 è stato oggetto di quesiti, volti a conoscere quale debba essere il criterio per individuare il consigliere anziano. Al riguardo, si ritiene che, nelle more dell'approvazione degli statuti, si debbono applicare per l'individuazione del consigliere anziano le norme previgenti. In particolare per i Comuni sino a 5.000 abitanti, il consigliere anziano è da individuarsi in quello che abbia ottenuto il maggior numero di voti indipendentemente dalla lista di appartenenza, mentre per i Comuni superiori a 5.000 abitanti, il consigliere anziano è da identificarsi in chi abbia riportato la cifra individuale più alta, costituita dai voti di lista, congiuntamente ai voti di preferenza.

Sempre nell'ambito dell'art. 34, sono sorte perplessità in ordine alla sopravvivenza del potere di annullamento conferito al Prefetto dall'art. 5 del T.U. 570/1960 ove riscontri la sussistenza di cause d'ineleggibilità.

In merito, si ritiene che la disposizione di cui trattasi abbia abrogato la succitata norma del T.U. sostituendo alla precedente una nuova organica disciplina per l'elezione del Sindaco, per cui le relative deliberazioni sono sottoposte al controllo solo del competente organo regionale.

Peraltro il Prefetto può sempre promuovere l'impugnazione in via giurisdizionale della delibera di convalida degli eletti, ai sensi dell'art. 82, 2° comma T.U. n. 570 del 1960.

Per quanto riguarda il «quorum» necessario per l'elezione del Sindaco della Giunta, è da ritenere che il comma 5 dell'art. 34 abbia stabilito un quorum che è insieme strutturale e funzionale, in quanto l'articolo in esame sostituisce in toto, come detto l'art. 5 del T.U. 570/1960 che stabiliva uno specifico quorum strutturale.

Per contro, per quanto riguarda il «quorum» per altri tipi di deliberazione, materia è stata delegiferata per cui spetterà allo statuto di disporre al riguardo trovando applicazione, nelle more della sua approvazione, la normativa precedente ex art. 59, comma 2.

..... omissis

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE

FOGGIATO ANTONIO



IL SEGRETARIO COMUNALE

CUNIAL GIUSTINIANO

Per l'assunzione dell'impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 55, comma 5, L. 8-6-1990, n. 142.

IL RAGIONIERE

La Sezione del Comitato Regionale di Controllo di Treviso con sua nota n. 5517/7129 del 04/08/94 ha chiesto la produzione di elementi integrativi.

Li, _____
IL SEGRETARIO CLE
IL SEGRETARIO COMUNALE
(gr. Giustiniano Cunial)

Controdeduzioni del Comune n. delibera in data 06/06/94

Ricevute dalla Sezione del Comitato Regionale di Controllo di _____


IL SEGRETARIO COMUNALE
IL SEGRETARIO COMUNALE
(gr. Giustiniano Cunial)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

(Art. 46 legge 8 Giugno 1990, n. 142)

Si certifica che la suesposta deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune ed è pervenuta al Comitato di Controllo - Sezione di Treviso in data 18/07/94 prot. n. 5517, e che nei suoi confronti non è intervenuto nei termini prescritti un provvedimento di annullamento, per cui la stessa È DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 1° comma dell'art. 46 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Li 30/11/94



IL SEGRETARIO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE
(gr. Giustiniano Cunial)



COMUNE DI CAVASO DEL TOMBA
 PROVINCIA DI TREVISO

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza Stra ordinaria di 1^a convocazione-seduta

OGGETTO:
REGOLAMENTO PER FUNZIONAMENTO CONSIGLIO COMUNALE.
PRODUZIONE ELEMENTI INTEGRATIVI A SEGUITO RICHIESTA CO.RE.CO.

Trasmessa al Co.Re.Co. in data

15 NOV. 1994

Prot. N. 6432

CO.RE.CO. di TREVISO

Nr. 08149

data 15 NOV. 1994

SCADE il

Note:

L'anno millenovecentonovanta quattro addi ventotto (28) del mese di ottobre alle ore 20.30, nella sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale convocato con avvisi spediti nei modi e nei termini di legge.

Eseguito l'appello risultano:

- 1. FOGGIATO Antonio
- ~~2. CADORELLO Alfredo~~
- 3. SOCAL Elvira
- 4. DE VALENTIN Sisto
- 5. FABRETTO Luciano
- 6. SARTOR Pasquale
- 7. DAL BON Massimo
- 8. ZANOTTO Oreste
- 9. DAL PIAN Diego
- 10. SAGRILLO Raffaele
- 11. SALVESTRIN Sebastiano
- ~~12. FAVERO Riccardo~~
- 13. GNESOTTO Ruggero
- 14. MARIN Giuseppe
- 15. VIRAGO Alberto

Presenti	Assenti
X	
X	
	X
	X
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	

N. 149 reg. Pubbl.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art. 47 Legge 8.6.1990, n. 142)

Su conforme dichiarazione del messo copia del presente verbale è stato pubblicato il giorno 10 NOV. 1994

all'albo pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

Addi 10 NOV. 1994

IL SEGRETARIO COMUNALE
CUNIAL GIUSTINIANO



Partecipa alla adunanza il Sig. CUNIAL GIUSTINIANO

Segretario Comunale. Il Sig. FOGGIATO ANTONIO

nella sua veste di SINDACO, constatato legale

il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e, previa designazione a

Scrutatori dei Consiglieri VIRAGO ALBERTO - DAL PIAN DIEGO

ZANOTTO ORESTE invita il Consiglio a discutere e delibe-

rare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'odierna adunanza.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 25 del 29.06.1994 con la quale veniva approvato il regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale;

PRESO ATTO che il Co.Re.Co. - Sezione di Treviso con nota n. 5517/7129 del 4.08.1994 chiedeva la produzione di elementi integrativi;

RITENUTO necessario adeguarsi alle richieste dell'organo di controllo;

DOPO breve discussione;

ACQUISITO parere favorevole del Segretario Comunale ai sensi dell'art. 53 della L. 142/90;

CON VOTI unanimi, espressi nei modi di legge;

d e l i b e r a

1) di dare atto che viene adempiuto a quanto prescritto dal 3° comma dell'art. 99 del vigente Statuto Comunale in quanto verrà dato corso alle pubblicazioni di rito prima dell' "applicazione" del regolamento;

2) di modificare l'art. 4, 4° comma stabilendo che la comunicazione del nome del capogruppo viene fatta al Segretario Comunale;

3) di riformulare come segue l'art. 7 del regolamento:

Ai Consigli Comunali compete la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.

Nei casi di competenza la nomina e designazione dei rappresentanti avviene in seduta pubblica con votazione palese;

4) di modificare l'art. 11, 4° comma, lett. "a" prevedendo il termine di 30 giorni in luogo dei 15 giorni previsti nel regolamento originario;

5) di modificare il 2° comma dell'art. 14 stabilendo che le sedute ordinarie sono quelle che il Consiglio Comunale tiene nei mesi di marzo, aprile o maggio e nei mesi di settembre, ottobre o novembre;

6) di modificare l'art. 15, 1° comma, eliminando l'inciso che il Sindaco può "non accogliere" le proposte dei consiglieri in quanto in contrasto con il 1° comma dell'art. 28 dello Statuto;

7) di rettificare l'art. 16 eliminando la previsione della convocazione a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento in quanto in contrasto con l'art. 125 del T.U. 1915;

8) di eliminare il 5° comma dell'art. 19 perchè inammissibile;

9) di formulare come segue il 5° comma (ex 6° comma) dell'art. 19: "Quando, per qualsiasi motivo, la presidenza da parte del Sindaco fosse incompatibile, presiede la seduta il vice Sindaco ed in assenza di questi gli Assessori in ordine di anzianità;

10) di abrogare il 2° comma dell'art. 27 in quanto in contrasto con lo Statuto;

11) di abrogare l'art. 30 del Regolamento;

12) di aggiungere all'art. 34, al 3° comma dopo le parole "almeno 3 consiglieri" le parole "e la legge";

13) di riformulare i commi 3° e 4° dell'art. 41 in conformità all'art. 19, 3° comma dello Statuto: "Non si computano per determinare la maggioranza dei votanti:


a) coloro che si astengono dal voto;

b) coloro che escono dalla sala prima della votazione;

c) le schede bianche;

d) le schede nulle:

14) di eliminare all'art. 42, 7° comma, la previsione della firma da parte del consigliere anziano in quanto non prevista dallo Statuto.



COMUNE DI CAVASO DEL TOMBA

PROVINCIA DI TREVISO

ORIGINALE

Deliberazione Nr. **19**
data **23-05-2012**

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: MODIFICA ALL'ART. 16 DEL REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE.

L'anno **duemiladodici**, addì **ventitre** del mese di **maggio** alle ore 21:00, nella Residenza Municipale, per determinazione del Sindaco è stata convocato il Consiglio Comunale.

Raggiunto il numero legale, eseguito l'appello, risultano

SCRIMINICH GIUSEPPE	Presente
CECCATO GIOVANNI	Presente
DAMINI MASSIMO	Presente
MASCOTTO ALBERTO	Presente
SARTOR FLORIANO	Presente
GALLINA CATERINA	Presente
MONDIN ADA SONIA	Presente
D'ISCHIA ANTONELLA	Presente
ZANOTTO REMO	Presente
BISA INGRID	Presente
ZABBAI GIANNI	Presente
TRIOLONE FRANCESCA	Presente
VARDANEGA DIEGO	Presente

Con la partecipazione del SEGRETARIO COMUNALE, **DE NONI PAOLA**.

Il Sig. **SCRIMINICH GIUSEPPE** nella sua qualità di **SINDACO** assume la Presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Il Sindaco invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue

SINDACO
SCRIMINICH GIUSEPPE

SEGRETARIO COMUNALE
DE NONI PAOLA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Nr. pubbl. **184**

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all' Albo Pretorio Comunale ove rimarrà esposta per 15 gg consecutivi dal

05/06/2012

IL MESSO COMUNALE

IL MESSO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge senza riportare, nei primi 10 giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta ESECUTIVA a sensi del 3° c. dell'art. 134, D.Lgs 267/200.


IL SEGRETARIO GENERALE
DE NONI PAOLA

**PARERI ALLEGATI ALLA PROPOSTA DELLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE IN
DATA 23-05-2012 N. 19**

Il sottoscritto, in qualità di responsabile del settore, esaminata la proposta di deliberazione da sottoporre a Consiglio Comunale, avente per oggetto MODIFICA ALL'ART. 16 DEL REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE..

Esprime parere Favorevole per quanto di competenza ed in linea tecnica all'adozione dell'atto di cui sopra.

Cavaso del Tomba, li 16-05-2012



Il Responsabile del servizio
DE NONI PAOLA

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Paola", with a long horizontal stroke extending to the right.

OGGETTO: MODIFICA ALL'ART. 16 DEL REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'attuale articolo 16 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale approvato con delibera di C.C. n. 27 del 29/06/1994;

RITENUTO OPPORTUNO, modificare l'art. 16 citato al fine di dare attuazione alla finalità di semplificare le procedure e di garantire la massima trasparenza all'azione amministrativa, prevedere la possibilità di trasmissione dell'avviso di convocazione e dell'ordine del giorno mediante sistemi informatici, telematici ed elettronici in grado di garantire comunque certezza del ricevimento;

DATO ATTO CHE si intende modificare l'attuale Regolamento all'art. 16:

- aggiungendo al 3^a comma dopo le parole "a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento" le parole "presso la residenza anagrafica del Consigliere";
- aggiungendo all'articolo succitato il comma 3 bis: "Su richiesta scritta dei Consiglieri, contenente le indicazioni necessarie, l'avviso di convocazione e l'ordine del giorno possono essere fatti pervenire agli stessi con i sistemi informatici, telematici ed elettronici dei quali il Comune sia dotato";

VISTO il parere in merito alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 (parere allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale) mentre in ordine alla regolarità contabile il parere non risulta necessario in quanto l'atto non presenta aspetti economicamente rilevanti;

Il **Sindaco** legge le modifiche e chiarisce che con questa modifica al regolamento del consiglio si snellisce e si adatta ai tempi il medesimo, ricordando che anche in futuro si potranno fare ulteriori modifiche laddove se ne appalesi l'opportunità.

CON VOTI favorevoli e unanimi, espressi nei modi di legge

DELIBERA

Di fare proprie le premesse del presente atto deliberativo che qui si intendono integralmente riportate.

Di approvare la seguente modifica all'art. 16, 3^a comma, del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale:

- aggiungendo dopo le parole "a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento" le parole "presso la residenza anagrafica del Consigliere";
- aggiungendo all'articolo n. 16 il comma 3 bis: "Su richiesta scritta dei Consiglieri, contenente le indicazioni necessarie, l'avviso di convocazione e l'ordine del giorno possono essere fatti pervenire agli stessi con i sistemi informatici, telematici ed elettronici dei quali il Comune sia dotato".